



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica “Formare Informando”

ovvero **Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi “O. Baroncelli”

N° 30/2014

Napoli 8 Settembre 2014 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER MOTIVI ORGANIZZATIVI SE LA
POSIZIONE LAVORATIVA DEL DIPENDENTE ESPULSO CONTINUA A
SOPRAVVIVERE NELL'ORGANIGRAMMA AZIENDALE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 17374 DEL 30 LUGLIO 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 17374 del 30 luglio 2014**, ha statuito
**l'illegittimità del licenziamento per motivi organizzativi laddove le
ragioni oggettive indicate a sostegno dell'atto di recesso non siano
realmente sussistenti.**

Nel caso *de quo*, il segretario generale di una squadra di calcio veniva
licenziato a seguito di una **riorganizzazione interna** resa necessaria dalla
promozione in “Serie A”.

Soccombente in I° grado, il lavoratore trovava pieno soddisfo, in appello, alla
propria richiesta di reintegro in quanto **la riorganizzazione aziendale non
aveva comportato l'eliminazione del suo ruolo professionale, come
indicato nell'atto di recesso ma, ex adverso, la sua “semplice”
sostituzione con un'altra persona di fiducia della nuova dirigenza
societaria.**

Orbene, gli Ermellini, aditi dalla società sportiva, nell'avallare *in toto* il *decisum* di merito, hanno statuito che **il licenziamento per motivi organizzativi è da ritenersi legittimo se comporta, realmente, il venir meno dell'utilità della figura professionale dichiarata in esubero.**

Pertanto, atteso che nel caso in commento, l'incarico di segretario generale continuava ad essere presente nell'organigramma della squadra di calcio anche dopo l'opera di riorganizzazione interna, i Giudici dell'organo di nomofilachia hanno sancito l'illegittimità dell'atto di recesso datoriale disponendo, conseguentemente, la reintegra del dipendente.

IL DIVIETO DI CONVERSIONE A TEMPO INDETERMINATO DEL RAPPORTO DI LAVORO NEL PUBBLICO IMPIEGO OPERA ANCHE PER GLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 17545 DEL 1 AGOSTO 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 17545 del 1° agosto 2014**, ha statuito che **il divieto di conversione a tempo indeterminato del contratto di lavoro a termine, previsto per la PP.AA, opera anche per gli Enti pubblici economici nonostante la c.d. "privatizzazione" del pubblico impiego.**

Nel caso in disamina, un dipendente di un'**azienda di trasporto pubblico**, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, **attesa la carenza dei necessari presupposti affinché l'apposizione del termine al suo contratto di lavoro potesse essere ritenuta legittima**, ne chiedeva, giudizialmente, la nullità e la conseguente conversione del rapporto in tempo indeterminato.

Orbene, gli Ermellini, aditi in ultima battuta per dirimere la *querelle*, hanno sottolineato che, **nonostante la c.d. "privatizzazione" del pubblico impiego, l'illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro comporta unicamente conseguenze di tipo risarcitorio atteso il dettato della nostra Carta costituzionale – ex art. 97 ultimo comma – che prevede l'obbligo di accesso a tale rapporto lavorativo esclusivamente per il tramite di apposito concorso.**

Pertanto, atteso che nel caso *de quo* il lavoratore era alle dipendenze di un ente pubblico economico (*id*: azienda di trasporto pubblico), i Giudici di Piazza

Cavour hanno negato la possibilità di conversione del suo contratto in tempo indeterminato ritenendo applicabile l'apposita disciplina prevista per la P.A.

LA PROVA DEL POSSESSO E DELLA DURATA DI REDDITI ESENTI E' SUFFICIENTE A GIUSTIFICARE LE SPESE PER INCREMENTI PATRIMONIALI.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 17664 DEL 6 AGOSTO 2014

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 17664 del 6 agosto 2014**, ha (ri)confermato che il contribuente, nel fornire le **prove necessarie** a giustificare gli **incrementi patrimoniali**, non è tenuto a motivare l'effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata.

Nella fattispecie *de qua*, la C.T.R della Toscana, nel confermare la decisione di primo grado, aveva accolto il ricorso di un contribuente al quale era stato notificato un **avviso di accertamento** ex art. 38 D.P.R. 600/73 per maggior Irpef a fronte di **incrementi patrimoniali**, nonché del **possesso di un'autovettura e di due abitazioni**.

In particolare, i Giudici d'Appello avevano sostenuto che dalla documentazione esibita (*id*: contabili bancarie) emergeva sia il **possesso** nell'anno in questione di **rilevanti redditi diversi di natura finanziaria**, sia la **durata** del loro **possesso**.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso lamentando il **mancato approfondimento** da parte dei Giudici d'Appello **sull'onere probatorio in relazione all'effettivo impiego** delle somme smobilizzate dal contribuente per sostenere le spese di incremento patrimoniale. Invero, il contribuente aveva dato prova della capacità reddituale ma, non già della **puntuale destinazione delle somme disponibili**.

Orbene, **la Suprema Corte**, nel **rigettare il ricorso** proposto, ha ribadito che **il contribuente non è tenuto a nessuna ulteriore prova circa l'effettiva destinazione del reddito esente** o sottoposto a tassazione separata se non la dimostrazione dell'esistenza di tali redditi. I Giudici d'Appello, in definitiva, in conformità a detto principio, avevano correttamente motivato la propria decisione, rilevando che il contribuente aveva dato **prova del "possesso" e**

della "durata" di redditi esenti, **utili a giustificare le spese per incrementi o il tenore di vita accertato**, nell'anno in contestazione.

LA MANCATA VERIFICA DEGLI ARCHIVI TELEMATICI IN DOTAZIONE DI EQUITALIA DETERMINA, IN CASO DI SGRAVIO DELLA PRETESA, LA ILLEGITIMITA' DELL'ISCRIZIONE IPOTECARIA E LA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 16948 DEL 24 LUGLIO 2014

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 16948 del 24 luglio 2014**, ha statuito l'importante principio che, **se Equitalia provvede ad iscrivere ipoteca sui beni del contribuente, nonostante l'avvenuto sgravio, è tenuta a pagare le spese del giudizio** che il contribuente è stato costretto a intraprendere a tutela della propria posizione.

IL FATTO

A carico di un contribuente, Equitalia provvedeva ad iscrivere ipoteca per debiti tributari oggetto di provvedimento di sgravio da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il contribuente, a tutela della propria posizione, provvedeva a ricorrere dinanzi alla giustizia tributaria, risultando vincitore sia in primo che secondo grado. Entrambi i Giudici tributari condannavano Equitalia al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente.

Da qui il ricorso per Cassazione, con il quale l'Agente della riscossione denunciava, tra i motivi di gravame, il vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sulla circostanza che lo sgravio era stato comunicato solo con flusso telematico datato 26 settembre 2005, ossia dopo la data dell'iscrizione ipotecaria (id: iscrizione ipoteca 21/09/2005 – provvedimento sgravio 20/09/2005) .

Orbene, ciò premesso, **i Giudici del Palazzaccio hanno rilevato preliminarmente che il Giudice d'Appello, nella sentenza gravata, aveva ben evidenziato la circostanza suddetta ed aveva correttamente individuata la responsabilità della lite, ai fini della regolazione delle spese, sul rilievo che "lo sgravio è atto telematico, per cui il concessionario, prima di procedere all'iscrizione ipotecaria, avrebbe**

dovuto controllarne la tempestività mediante l'uso del terminale allo stesso accessibile".

In nuce, secondo i Giudici nomofilattici, Equitalia avrebbe potuto prendere conoscenza dell'esistenza dello sgravio mediante l'uso del terminale allo stesso accessibile, indipendentemente dalla comunicazione dello sgravio pervenutagli per flusso telematico, dopo l'iscrizione ipotecaria. Inoltre, l'Agente della riscossione era tenuto comunque a verificare se vi fossero stati sgravi prima di procedere all'iscrizione ipotecaria.

Per i motivi sopra riportati il ricorso di Equitalia è stato rigettato, con conseguente condanna a rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità.

L'ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO, PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ LEGITTIMAMENTE OPERANTI NEL CAMPO DELLA INTERMEDIAZIONE E SELEZIONE DEL PERSONALE, NON LEGITTIMA IL SEQUESTRO PREVENTIVO DELL'INTERA ATTIVITÀ SOCIETARIA.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 34211 DELL' 1 AGOSTO 2014

La Corte di Cassazione – VI Sezione Penale -, **sentenza n° 34211 dell'1 agosto 2014**, ha sancito **l'impossibilità di disporre e mantenere il sequestro senza avere accertato la sussistenza di un concreto e serio pericolo di prosecuzione dell'attività illecita** nonché, per la mancata doverosa valutazione di proporzionalità ed adeguatezza della misura adottata che possa pregiudicare il normale svolgimento delle attività aggiuntive lecite.

Il caso di specie riguarda **l'esercizio abusivo della professione di Consulente del Lavoro svolto da alcuni soggetti all'interno di una società di intermediazione e selezione del personale** che, in realtà, esercitava, **oltre all'attività regolarmente autorizzata, anche ulteriori attività, quali:** redazione dei contratti di assunzione, redazione buste paga, gestione della chiusura dei rapporti di lavoro.

Ai due soggetti era **stato contestato il reato di cui all'art. 348 c.p.**, per avere, utilizzando tre società, abusivamente esercitato la professione di Consulente del Lavoro per la quale è richiesta,- ai sensi dell'art. 1, comma 1, Legge n. 12/1979, una specifica abilitazione.

Veniva, pertanto, eseguito il sequestro preventivo di tutte le società coinvolte.

Gli Ermellini, con la sentenza ***de qua***, hanno **revocato il provvedimento di “sequestro” in quanto spropositato**, atteso che il *core business* aziendale di base, intermediazione e selezione del personale, era svolto in maniera assolutamente regolare e, dunque, non si giustificava una totale inibizione dell’attività societaria nel suo complesso (*ergo*, anche della parte lecitamente esercitata).

In sostanza, i Giudici nomofilattici hanno affermato che, **anche per le misure cautelari reali, vige il principio di adeguatezza e proporzionalità di cui all'art. 275 c.p.p.**

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO***

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.